

## **Legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20**

Legge di stabilità provinciale 2017

### RELAZIONE FINANZIARIA

#### **Art. 1 - Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 e altre disposizioni in materia di agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive**

##### ***Impatto organizzativo-procedurale***

*L'impatto procedurale afferisce alla predisposizione della delibera attuativa.*

##### ***Impatto finanziario***

*Nessuno. La disposizione, che conferma l'impianto generale delle agevolazioni previste dall'art. 1 della legge di stabilità provinciale 2016, prevede una rimodulazione delle medesime che non comporta effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legge di stabilità provinciale 2016.*

#### **Art. 2 - Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 in materia di enti locali**

##### ***Impatto organizzativo-procedurale***

##### ***Impatto finanziario***

*La norma non ha impatto finanziario sul bilancio provinciale in quanto prevede che anche le società controllate degli enti locali possono chiedere di utilizzare i finanziamenti già concessi ai sensi della L.P. n. 20/2012 e della L.P. n. 14/1980 per altri interventi previsti dalle predette leggi.*

#### **Art. 3 - Modificazione della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 e altre disposizioni relative all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche**

##### ***Impatto organizzativo-procedurale***

*Nessuno.*

##### ***Impatto finanziario***

*L'articolo comporta minori entrate a titolo di addizionale regionale all'Irpef, pari a 22 milioni sul bilancio 2018 e 46 milioni sul bilancio 2019, rispetto alle agevolazioni già previste nel bilancio 2018 derivanti dalla deduzione di 20.000 euro prevista per l'anno d'imposta 2017 a beneficio dei soggetti con reddito imponibile non superiore a 20.000 euro (minori entrate pari a 24 milioni).*

*Per calcolare l'impatto aggiuntivo derivante dalla nuova detrazione per figli a carico, sono stati estrapolati i dati relativi alle ultime dichiarazioni Irpef disponibili dei soggetti con reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'Irpef compreso tra 20.000 euro e 55.000 euro. Da tale analisi, le minori entrate derivanti dalla detrazione di 252 euro per ciascun figlio fiscalmente a carico sono stimabili in circa 22 milioni di euro annui. Pertanto, visto che gli effetti delle agevolazioni in materia di addizionale regionale all'Irpef impattano sul bilancio provinciale dell'anno successivo a quello dell'agevolazione, le minori entrate derivanti dalla disposizione sono stimabili in:*

*- 22 milioni sul bilancio 2018 (ulteriori a quelle già previste di 24 milioni derivanti dalla deduzione di 20.000 euro per l'anno d'imposta 2017 per i soggetti con redditi imponibili non superiori a 20.000 euro);*

*- 46 milioni sul bilancio 2019 (dati dalla somma di 24 milioni di euro, derivanti dalla proroga per l'anno d'imposta 2018 della deduzione di 20.000 euro, e di 22 milioni di euro, derivanti dalla detrazione di 252 euro per ciascun figlio fiscalmente a carico a vantaggio dei soggetti con redditi imponibili fino a 55.000 euro).*

#### **Art. 4- Modificazione dell'articolo 32 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Legge provinciale di contabilità)**

##### ***Impatto organizzativo-procedurale***

*Nessuno.*

##### ***Impatto finanziario***

*Nessuno.*

#### **Art. 5 - Modificazioni dell'articolo 7 (Disposizioni correlate all'ordinamento finanziario del Trentino-Alto Adige) della legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14**

##### ***Impatto organizzativo-procedurale***

##### ***Impatto finanziario***

*Nessuno.*

#### **Art. 6 - Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 in materia di limiti di spesa del personale**

##### ***Impatto organizzativo-procedurale***

*Nessuno.*

##### ***Impatto finanziario***

*L'articolo prevede la formale autorizzazione delle somme sulla competente Missione/programma del bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale sul personale della provincia e dell'articolo 85 della legge provinciale sulla scuola, tenuto conto della spesa attuale e della sua evoluzione. Si dispone inoltre anche l'autorizzazione delle somme della contrattazione collettiva, effettuata sull'adeguamento delle retribuzioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri dell'Unione europea (IPCA).*

#### **Art. 7 - Disposizioni in materia di assunzione di personale**

##### ***Impatto organizzativo-procedurale***

*E' prevista la predisposizione della deliberazione giuntale attuativa nonché eventuali ulteriori procedure concorsuale.*

### ***Impatto finanziario***

*La norma prevede la possibilità, per garantire i livelli minimi di efficienza dei servizi, di assumere personale aggiuntivo pari al 0,5% del limite di spesa previsto dalla legge di stabilità per l'anno 2016. Applicando tale percentuale al limite di spesa si potrà assumere, qualora si presenti la casistica prevista in norma, personale sino al limite di 1.018.702,63 euro per l'anno 2017. Tale importo è già ricompreso nei limiti di spesa di cui all'articolo precedente della presente legge di stabilità.*

*Inoltre viene prevista, nell'ambito di tale somma, la possibilità di riserva di una quota non superiore al 50% dei posti messi a concorso per l'assunzione nella qualifica di agente forestale.*

### **Art. 8 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)**

#### ***Impatto organizzativo-procedurale***

*Si evidenzia un impatto organizzativo-procedurale con riferimento al carico di lavoro del Nucleo di valutazione della Provincia che, in via transitoria, viene sgravato dall'onere connesso alla valutazione della dirigenza dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.*

#### ***Impatto finanziario***

*comma 1: Nessuno.*

*comma 2: la norma disciplina, differentemente la sola composizione della commissione e conseguentemente non comporta maggiori spese rispetto a quelle già stanziare nella Missione 01 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione, Programma 11 – Altri Servizi generali, Titolo 1 – Spese correnti, capitolo 905400-004.*

### **Art. 9 - Modificazione della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 (Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42))**

#### ***Impatto organizzativo-procedurale***

*La proposta normativa presenta impatto organizzativo poiché tutte le attribuzioni di competenza statale saranno effettuate dalla Struttura provinciale competente in materia di finanza locale.*

#### ***Impatto finanziario***

*comma 1: Nessuno.*

*Comma 2: La norma non ha impatto finanziario sul bilancio provinciale. Gli eventuali riflessi finanziari, in termini di entrate e del relativo utilizzo, riguardano i bilanci degli enti locali.*

### **Art. 10 - Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2011) in materia di contenimento delle spese**

#### ***Impatto organizzativo-procedurale***

*Comma 1. Dall'esclusione degli enti locali dall'applicazione delle misure puntuali di contenimento della spesa deriva una semplificazione dell'attività regolamentare e di controllo da parte della Provincia, che, con il testo attualmente in vigore, ha dovuto adottare ogni anno*

*una o più deliberazioni per regolare i criteri per accordare le autorizzazioni agli acquisti, e di volta in volta rilasciare le autorizzazioni richieste dagli enti, verificando la capienza degli spazi finanziari utilizzabili.*

*Comma 2. Nessuno.*

*Comma 3. Si dovrà effettuare, in collaborazione con il Consiglio delle Autonomie locali, la verifica dello stato di copertura degli organici degli enti locali con popolazione fino a 10.000 abitanti e individuare gli standard di fabbisogno necessari a consentire alla Giunta di rideterminare eventualmente per i detti comuni la percentuale (ora fissata al 25 per cento) del risparmio derivante da cessazioni dal servizio, utilizzabile per nuove assunzioni a copertura del turn-over.*

#### ***Impatto finanziario***

*La norma non ha impatto finanziario sul bilancio provinciale. Gli eventuali riflessi finanziari riguardano i bilanci degli enti locali.*

### **Art. 11 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)**

#### ***Impatto organizzativo-procedurale***

*Comma 1. Si prevede un incremento dell'attività dell'autorità della partecipazione in conseguenza dell'introduzione di una nuova fattispecie sulla quale avviare il processo partecipativo locale.*

*Comma 2. Si prevede un incremento dell'attività degli uffici competenti che deriva dagli adempimenti amministrativi conseguenti al buon esito dei percorsi di fusione (revisione degli ambiti di gestione associata, aspetti finanziari connessi agli obiettivi di risparmio e ai trasferimenti sulla finanza locale).*

#### ***Impatto finanziario***

*Comma 1. La disposizione consente, a regime, risparmi di spesa corrente da parte dei comuni che derivano dalla semplificazione dell'attuale assetto istituzionale in conseguenza della riduzione dei comuni.*

*Comma 2. La norma non ha impatto finanziario.*

*Comma 3: la norma non ha impatto finanziario sul bilancio in quanto esplicita, nelle attività connesse o complementari a quelle previste dalla legge che possono essere affidate a Trentino riscossioni, l'acquisizione diretta sul conto della medesima società dei versamenti relativi alle entrate di qualsiasi natura affidate.*

### **Art. 12 – Inserimento dell'articolo 9 ter nella legge provinciale 15 novembre 1993 n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993)**

#### ***Impatto organizzativo-procedurale***

#### ***Impatto finanziario***

*La norma non ha impatto finanziario sul bilancio provinciale. Gli eventuali riflessi finanziari riguardano i bilanci degli enti locali.*

### **Art. 13 - Disciplina del contributo di scopo e modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3**

#### ***Impatto organizzativo-procedurale***

*Nessun impatto organizzativo tranne l'attività di informazione ai Comuni in merito ai contenuti della nuova entrata ed agli adempimenti collegati alla sua eventuale istituzione.*

### ***Impatto finanziario***

*La norma non ha impatto finanziario sul bilancio provinciale. Gli eventuali riflessi finanziari riguardano i bilanci degli enti locali con particolare riferimento alle entrate che potranno aumentare in funzione del numero e dell'importo delle opere pubbliche soggette alla disciplina in esame.*

### **Art. 14 - Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2015)) in materia di Imposta Immobiliare semplice (IMIS)**

#### ***Impatto organizzativo-procedurale***

*Nessuno.*

#### ***Impatto finanziario***

*La copertura dei maggiori trasferimenti in favore dei comuni relativi alla riduzione di gettito IMIS causata dalle nuove disposizioni del presente articolo è garantita attraverso lo stanziamento sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 - Spese correnti, capitolo 203000. I criteri per la determinazione dei trasferimenti saranno definiti d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali tenuto conto degli impegni già assunti in sede di protocollo per la finanza locale a valere per il 2017.*

### **Art. 15 - Modificazioni della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)**

#### ***Impatto organizzativo-procedurale***

*Nel corso del 2017, previa intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, sarà predisposto il nuovo modello tariffario attuativo della norma, nonché gli strumenti attuativi per i comuni (regolamento tipo, delibere tipo ecc.).*

#### ***Impatto finanziario***

*La norma non ha impatto finanziario sul bilancio provinciale. Gli eventuali riflessi finanziari riguardano i bilanci degli enti locali.*

### **Art. 16 - Modificazioni della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Legge provinciale sugli usi civici)**

#### ***Impatto organizzativo-procedurale***

*Liquidazione del contributo all'Associazione delle ASUC trentine e verifica della rendicontazione delle spese sostenute.*

#### ***Impatto finanziario***

*Comma 1: L'applicazione della norma prevede una nuova spesa stimata complessivamente in circa 200.000,00 euro (di cui 50.000,00 euro per spesa una tantum per adeguamento ad alcuni obblighi come di seguito specificato) che trova corrispondenza nelle somme stanziare alla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti), capitolo 202100. Nello specifico si prevede una spesa per l'assunzione di due impiegati di livello C evoluto, per costituire l'ufficio presso l'Associazione provinciale delle ASUC, per un costo presunto pari a circa 46.000 euro ciascuno, compresi gli oneri, arrotondando circa 100.000,00 euro e una spesa di ulteriori circa 100.000,00 euro per l'attività amministrativa della gestione dell'ufficio.*

*Di questi 50.000,00 euro per l'impianto e la gestione dei software o il collegamento a strumenti di aggiornamento, nonché le spese di funzionamento della struttura (riscaldamento, luce, utenze....) e una stima dei rimanenti circa 50.000,00 per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'applicazione del codice dell'amministrazione digitale, connessa con la natura pubblica delle ASUC (attivazione e gestione della fatturazione elettronica, dei contratti digitali,...). Di conseguenza la spesa a regime sarà di circa 150.000,00 euro.*

*Inoltre la norma stabilisce una percentuale massima dell'importo del fondo istituito nel bilancio provinciale per il finanziamento degli oneri sostenuti dalle ASUC che potrà essere utilizzata dalla Giunta provinciale per finanziare attività o iniziative connesse ai beni ed ai diritti di uso civico.*

*Comma 2: nessuno.*

Art. 17 – modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8

#### ***Impatto finanziario***

*La norma estende la tipologia di contributi per gli interventi di sicurezza realizzati dai comuni sul loro territorio. La spesa trova copertura dal 2018 nello stanziamento previsto nella Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 2 - Spese in conto capitale, capitolo 205250.*

#### **Art. 18 - Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento)**

##### ***Impatto organizzativo-procedurale***

*Si registrerà un incremento di attività amministrativa a seguito della presentazione dei nuovi progetti aventi finalità di sicurezza, protezione del personale ed efficientamento del servizio, nonché per la definizione della disciplina relativa alla modalità di presentazione, rendicontazione e controllo sugli stessi progetti.*

##### ***Impatto finanziario***

*La norma introduce ulteriori specificazioni in ordine alla tipologia di spese ricomprese nel concetto di spese di organizzazione che trovano copertura sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 1 (Istruzione prescolastica), Titolo 1 - Spese correnti , capitolo 250550-004.*

*Viene eliminata la percentuale fissata per la quantificazione del fondo aggiuntivo finalizzato al finanziamento di specifici progetti di sviluppo e innovazione. La Giunta provinciale provvede annualmente alla quantificazione di tale fondo nell'ambito delle risorse annualmente autorizzate per il finanziamento delle scuole dell'infanzia.*

*Per l'anno scolastico 2016/2017 le spese di cui alla lettera c) dell'articolo 48 sono state quantificate in 5.114.989,56 euro, vedasi deliberazione n. 971 del 13 giugno 2016.*

#### **Art. 19 -- Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 7 gennaio 1997, n. 1 (Tasse provinciali per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale)**

##### ***Impatto organizzativo-procedurale***

*E' prevista la predisposizione della deliberazione giuntale attuativa per la disciplina specifica degli elementi fissati in generale dalla legge. Attualmente la tassa viene riscossa dall'Università degli studi di Trento e versata all'Opera universitaria per il finanziamento degli interventi in materia di diritto allo studio. In seguito alla modifica legislativa tale procedura non viene modificata.*

### ***Impatto finanziario***

*La modifica normativa ridetermina, tenuto conto di quanto disciplinato in materia dalla norma statale, l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandola in tre fasce. Dall'applicazione della proposta normativa si presuppongono maggiori entrate che saranno acquisite direttamente nel bilancio dell'Opera universitaria e quantificate presumibilmente in 300.000,00 euro annue. La stima delle maggiori entrate è stata effettuata sulla base dei dati disponibili della condizione economica – ICEF – degli studenti rispetto agli attuali incassi della tassa di studio che ammonta a circa 1.900.000,00 euro. Nello specifico la simulazione è effettuata moltiplicando le tre ipotetiche fasce di tassa (130,00 euro, 150,00 euro, 170,00 euro), rispetto a quella unica attualmente in vigore pari a 140,00 euro, al numero di studenti attuali che dovrebbero rientrare nelle tre fasce (n. 1.825, n. 4.674, n. 7.601). L'importo complessivo risulta, arrotondando in difetto alle migliaia, di 2.200.000,00 euro (237.250,00 euro, 701.100,00 euro, 1.292.170,00 euro) con una differenza di 300.000,00 euro rispetto agli attuali incassi della tassa di studio di 1.900.000,00 euro.*

### **Art. 20 - Modificazioni dell'articolo 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)**

#### ***Impatto organizzativo-procedurale***

*Attualmente le borse di studio sono gestite dall'Opera universitaria. In seguito alla modifica legislativa viene semplificata l'attività di verifica a carico dell'Opera universitaria.*

#### ***Impatto finanziario***

*La norma rivede i requisiti per l'accesso alle borse di studio, ampliando la platea dei possibili beneficiari e la relativa spesa trova nelle assegnazioni di finanziamenti da parte della Provincia all'Opera universitaria nell'ambito della Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio, Programma 04 – Istruzione universitaria, titolo 1 - Spese correnti - capitolo 312100, nonché nel bilancio dell'Opera stessa.*

### **Art. 21 - Modificazioni della legge provinciale 17 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola)**

#### ***Impatto organizzativo-procedurale***

*Comma 1: nessun impatto.*

*Comma 2: nessun impatto.*

*Comma 3: alleggerimento degli adempimenti a carico delle strutture provinciali competenti in quanto gli acquisti di arredi potranno essere svolti dalle istituzioni formative paritarie.*

#### ***Impatto finanziario***

*Comma 1: la norma non ha impatto finanziario.*

*Comma 2: la norma non ha impatto finanziario.*

*Comma 3: La norma introduce la possibilità che l'acquisto di arredi e attrezzature didattiche, oltre che avvenire direttamente da parte della Provincia, avvenga dalle istituzioni scolastiche tramite l'assegnazione delle risorse della Provincia. Tenuto conto che cambia la modalità di finanziamento ma non la tipologia di spesa non si prevedono maggiori spese rispetto quelle già stanziare in bilancio nella Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 – Atri ordini di istruzione non universitaria, Titolo 2 – spesa in conto capitale - capitolo 252800 e capitolo 252770.*

**Art. 22 - Modificazioni della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 19 ( Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari)**

***Impatto organizzativo-procedurale***

*È prevista l'adozione di una deliberazione della Giunta provinciale e di un regolamento attuativo che disciplineranno nel dettaglio l'organizzazione, il funzionamento ed i compiti della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria e la tenuta dell'elenco dei professionisti abilitati, nonché la figura del veterinario aziendale. Dovrà essere inoltre predisposto lo schema tipo di convenzione tra l'Azienda provinciale per i servizi sanitari ed il singolo veterinario aziendale. Gli ulteriori, successivi adempimenti operativi – amministrativi saranno in capo all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.*

***Impatto finanziario***

La norma dispone la proroga di convenzioni già stipulate in materia veterinaria fino all'entrata in vigore di una legge provinciale che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria. La spesa per le convenzioni nell'anno 2017 sarà corrispondente a quella sostenuta nel 2016. Tale spesa trova copertura sulla Missione 13 - Tutela della salute, Programma 1 - Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei lea, Titolo 1 - spese correnti, capitolo 441000-001 e sulla Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 - Spese correnti capitolo 506100.

**Art. 23 - Modificazioni della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura)**

***Impatto organizzativo-procedurale***

***Impatto finanziario***

*La disposizione inasprisce le sanzioni amministrative previste dalla norma. Gli eventuali riflessi finanziari riguardano le entrate dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e saranno strettamente connesse al numero e all'importo di sanzioni che saranno irrogate.*

**Art. 24 - Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti)**

***Impatto organizzativo-procedurale***

*Nessuno.*

***Impatto finanziario***

*La norma introduce una modifica nella periodicità dei pagamenti e conseguentemente non comporta maggiori spese a carico del bilancio dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e previdenza integrativa.*

**Art. 25 - Modificazione della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)**

***Impatto organizzativo-procedurale***

*Commi da 1 a 7: la proposta comporta la necessità di reclutare e adibire all'attività di valutazione e alle relative istruttorie, previa adeguata preparazione, cinque dipendenti provinciali presso il Servizio politiche sociali.*

*Comma 8: comporta l'introduzione di due nuove tipologie di procedimenti amministrativi di secondo grado.*

*Comma 9: nessun impatto organizzativo.*

### ***Impatto finanziario***

*Dall'applicazione della norma potranno eventualmente derivare minori spese, attualmente non quantificabili, qualora non siano rispettati gli impegni presi dal beneficiario, a seguito della declinazione della delibera che disciplina l'interruzione dell'erogazione del beneficio e la decadenza dalla possibilità di accedere al medesimo beneficio.*

### **Art. 26 - Modificazione della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992)**

#### ***Impatto organizzativo-procedurale***

*Si passa da un sistema di finanziamenti tramite convenzioni bilaterali a un sistema di provvedimenti unilaterali di concessione di contributi, con predeterminazione dei criteri, priorità, modalità e tempi.*

#### ***Impatto finanziario***

*La norma interviene modificando lo strumento di finanziamento delle spese in esame non incidendo quindi sull'importo complessivo della spesa quantificata in 624.000,00 euro annui per le attuali 11 convenzioni. La copertura è garantita dagli stanziamenti a bilancio nella Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 08 – Cooperazione e associazionismo, Titolo 1 – spesa corrente, capitolo 402150.*

### **Art. 27 - Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)**

#### ***Impatto organizzativo-procedurale***

*Comma 1: nessuno.*

*Comma 2: comporta la sensibilizzazione delle amministrazioni locali e delle organizzazioni aderenti al distretto per la famiglia da parte dell'Agenzia per la Famiglia che opererà attraverso incontri sul territorio e in collaborazione con lo sportello famiglia e i piani giovani di zona.*

*Comma 3: nessuno.*

#### ***Impatto finanziario***

*Comma 1: La modifica legislativa proposta non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio provinciale rispetto a quelle già stanziate in bilancio nella Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 05 – Interventi per le famiglie, Titolo 1 - Spese correnti, capitolo 402030-005. Ciò, tenuto conto che viene esteso anche a Enti, fondazioni e organizzazioni senza scopo di lucro, oltre che alle associazioni, la possibilità di partecipare al confronto concorrenziale, comunque nei limiti dell'importo stanziato per l'attività in esame, per l'attuazione degli interventi destinati alla concessione di piccoli prestiti alle famiglie in difficoltà.*

*Comma 2: Tenuto conto della valenza sociale delle attività volte a favorire l'indipendenza dei giovani maggiorenni si ritiene di esplicitare con un norma tale attività che rientra già all'interno dei progetti di valorizzazione della famiglia. Tale norma non incrementa le assegnazioni finanziarie delle politiche familiari di cui alla Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 05 – Interventi per le famiglie, Titolo 1 - Spese correnti, capitolo 402030-005.*

*Comma 3: Le forme di premialità in favore dei soggetti aderenti al distretto per la famiglia o in possesso del Marchio Family -quali l'attribuzione di punteggi aggiuntivi - che non può essere predeterminata, è prevista nei limiti delle somme già stanziate nelle leggi di settore.*

## **Art. 28 - Nuovo assegno unico per le famiglie**

### ***Impatto organizzativo-procedurale***

*Con l'istituzione dell'assegno unico provinciale aumenteranno considerevolmente le competenze dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, con conseguente necessità di implementazione dell'organico.*

### ***Impatto finanziario***

*La norma dispone, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione degli interventi a favore dei nuclei famigliari, la concessione di un assegno unico provinciale composto da una quota finalizzata al raggiungimento di un livello di condizione economica sufficiente al soddisfacimento dei bisogni generali e una quota destinata ai al soddisfacimento dei bisogni particolari. Tenuto conto della gradualità con cui potranno confluire all'intero dell'assegno unico quote attualmente destinate da parte delle diverse politiche di settore al soddisfacimento dei predetti bisogni, a decorrere dall'anno 2018 sono autorizzati 48.700.000,00 euro con un risparmio di spesa di circa 5.000.000,00 euro rispetto alla somma delle provvidenze che si prevede confluiranno in prima applicazione nell'assegno unico calcolate secondo gli attuali criteri. La copertura dell'importo di 48.700.000,00 euro è garantita dagli stanziamenti della Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 05 – Interventi per le famiglie, Titolo 1 – spesa corrente, capitolo 402601.*

## **Art. 29 - Archivio delle prestazioni sociali e familiari**

### ***Impatto organizzativo-procedurale***

*Non sono previsti impatti rilevanti sull'organizzazione dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa.*

### ***Impatto finanziario***

*La spesa per l'implementazione e lo sviluppo del sistema informativo già esistente al fine di poter disporre della banca dati delle prestazioni sociali e familiari prevede una spesa di circa 250.000,00 euro, spesa che trova copertura nel bilancio dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa.*

## **Art. 30 - Contributo per sostenere/ridurre gli oneri derivanti dal pagamento delle tariffe per gli asili nido**

### ***Impatto organizzativo-procedurale***

*L'impatto organizzativo sarà ridotto al minimo in quanto per la concessione del contributo per i nidi d'infanzia si utilizzeranno i dati già dichiarati per ottenere l'assegno regionale al nucleo familiare. Si prevedono solo pochi casi di soggetti che dovranno presentare una domanda nuova non avendo presentato quella per l'assegno regionale al nucleo familiare. Anche dal punto di vista dei pagamenti si possono conseguire delle economie di scala in quanto i due predetti benefici saranno pagati assieme.*

### ***Impatto finanziario***

*L'intervento in esame, tenuto conto dei dati disponibili delle tariffe attualmente applicate, consente una riduzione del volume complessivo delle tariffe corrisposte dalle famiglie di circa il 40% per un valore di circa 3.700.000,00 euro che trova copertura nella Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 05 – Interventi per le famiglie, Titolo 1 – spesa corrente, capitolo 402603. Si precisa che dall'anno 2018 tale importo viene ricompreso nell'assegno unico di cui alla Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 05 – Interventi per le famiglie, Titolo 1 – spesa corrente, capitolo 402601.*

## **Art. 31 - Interventi finanziati dal Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione**

### ***Impatto organizzativo-procedurale***

*A livello organizzativo e procedurale gli interventi saranno inseriti nell'ambito di procedure già avviate con un incremento di carichi di lavoro distribuiti sul personale già attivo sulle singole politiche interessate.*

### ***Impatto finanziario***

*La norma non ha impatto sul bilancio rispetto a quanto già stanziato sia in entrata che in uscita per i progetti presentati alla Regione poiché è predisposta al solo fine di definire eventuali specifiche disposizioni attuative. Peraltro si rileva che la Giunta provinciale, con deliberazione n. 872 del 31 maggio 2016, ha approvato i progetti 2016-2018 afferenti l'ambito sociale, occupazione e famiglia della Provincia autonoma di Trento individuati ai fini della presentazione alla Regione per il finanziamento sul Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione istituito ai sensi degli articoli 12 e 14, comma 1, della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, per complessivi euro 6.600.382,30. A seguito dell'approvazione di tali progetti da parte della Regione la Provincia accerta le entrate e impegna le spese sui seguenti capitoli di spesa: 904082, 402030-005, 402030-002, 408012, 615690, 408001, 255300, 206500-002, 442000, 401000-004, 401000-001.*

## **Art. 32 - Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)).**

### ***Impatto organizzativo-procedurale***

*Comma 1: Occorre predisporre il provvedimento che disciplini la portabilità dei mutui. E' inoltre necessario individuare i titolari dei mutui che le banche non hanno accettato di rinegoziare e provvedere all'invio a ciascuno di una richiesta di attivazione della surrogazione.*

*Comma 2: Preliminare valutazione delle condizioni economiche per la sostenibilità della rinegoziazione, predisposizione di diversi atti regolatori e svolgimento di consistente attività preparatoria e attuativa.*

### ***Impatto finanziario***

*L'intervento in esame mira a agevolare i beneficiari dei contributi in esame attraverso una revisione complessiva dei tassi di interesse applicati per l'edilizia agevolata concordata con le banche convenzionate. L'articolo prevede inoltre la possibilità per il beneficiario di portabilità del mutuo presso altre banche convenzionate qualora la propria banca non abbia aderito alle previste operazioni di rinegoziazione. L'operazione, in quanto riferita a mutui stipulati in anni precedenti a tassi elevati, complessivamente determinerà un risparmio di spesa attualmente non quantificabile e in ogni caso una semplificazione delle procedure oltreché una maggiore certezza nella quantificazione degli oneri annualmente in capo alla Provincia.*

## **Art. 33 - Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992 n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)**

### ***Impatto organizzativo-procedurale***

*Commi da 1 a 7 e comma 9: Alleggerimento della procedura a carico dei beneficiari di contributo in caso di vendita della casa i quali non dovranno più chiedere ad ITEA SPA se intende esercitare la prelazione.*

*Comma 8: l'estensione della detrazione del 20% a più utenti, unicamente per l'anno 2017, e quindi per un breve periodo di tempo, dovrebbe incentivare le cooperative a richiedere con un*

*unico atto l'autorizzazione al passaggio in proprietà degli alloggi invece che più atti dilazionati nel tempo, comportando conseguentemente una riduzione degli atti amministrativi.*

**Impatto finanziario**

*Commi da 1 a 7 e comma 9: la norma non ha impatto finanziario.*

*Comma 8: la norma prevede da parte degli assegnatari degli alloggi di cooperative a proprietà indivisa il rimborso alla Provincia della differenza tra i contributi concessi alle cooperative a proprietà individuale e quelli a proprietà indivisa con una riduzione del 20%. La Provincia procederà, contestualmente ai relativi versamenti, all'iscrizione di tali nuove entrate.*

**Art. 34 - Modificazioni dell'articolo 54 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 (legge finanziaria provinciale di assestamento 2014)**

**Impatto organizzativo-procedurale**

*L'impatto organizzativo è rilevante in considerazione dell'allargamento delle fattispecie destinatarie del contributo per effetto della norma, che si tradurrà in un prevedibile aumento delle domande presentate e delle relative esigenze istruttorie.*

**Impatto finanziario**

*La norma estende le tipologie di interventi ammessi a finanziamento e trova copertura nelle somme già stanziare in bilancio nella Missione 8 (Assetto del territorio ed edilizia pubblica), Programma 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare), Titolo 2 (Spese in conto capitale), capitoli 655620/2017 e 655620/2018.*

**Art. 35 - Modificazioni dell'articolo 9 bis della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (legge provinciale sulla solidarietà internazionale)**

**Impatto organizzativo-procedurale**

*Nessuno.*

**Impatto finanziario**

*Il Centro per la cooperazione internazionale (finanziato sul capitolo 40700-002) prevede il rafforzamento delle attività di analisi, formazione e informazione nel campo della cooperazione internazionale integrando e innovando le attività del Centro per la formazione per la Solidarietà Internazionale e quelle del progetto Osservatorio Balcani e Caucaso – OBC- gestito dalla Fondazione Campana dei Caduti (finanziato sul capitolo 908243). Tenuto conto di ciò, per l'annualità 2017 si prevede una spesa di Euro 1.200.000,00 per le attività complessive del Centro, con una riduzione rispetto ai finanziamenti complessi del 2016 per le due strutture (Euro 1.228.000,00 rispettivamente: Euro 855.000,00 sul capitolo 407000-002 per il Centro e Euro 373.000,00 sul capitolo 908243 Per OBC). Al fine di perfezionare il passaggio tecnico e amministrativo nel primo periodo dell'anno 2017 viene mantenuto un stanziamento di euro 300.000,00 sul capitolo 908243 dell'esercizio finanziario 2017 di cui alla Missione 19 (Relazioni internazionali), Programma 01 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo), Titolo 2 (Spese in conto capitale) per assicurare la funzionalità dell'OBC nel primo semestre dell'anno 2017.*

**Art. 36 - Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12**

**Impatto finanziario**

*Nessuno*

**Art. 37 - Modificazione della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)**

***Impatto organizzativo-procedurale***

*L'impatto si concretizzerà in un contenuto incremento delle attività amministrative della struttura competente.*

***Impatto finanziario***

*Comma 1 - La norma estende le categorie di soggetti che devono comunicare alla Provincia la quantità di prodotto erogata nell'ambito dei carburanti anche ai rivenditori all'ingrosso. Tenuto conto dei dati disponibili dei quantitativi di gasolio erogato nel quinquennio 2011 - 2015 e dell'aliquota dell'accisa (0,6174 €/litro uguale sull'intero territorio nazionale), applicando l'incremento medio nell'erogato nel medesimo quinquennio pari a 42.358,00 litri di gasolio è possibile stimare una maggiore entrata di euro 26.000,00 al Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, Tipologia - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali, Categoria - Accisa sui prodotti energetici, capitolo di entrata 214050. Si precisa che la maggiore entrata è stata stimata con riferimento al gasolio da autotrazione.*

*Commi da 2 a 5 - La Provincia ha delegato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento la funzione amministrativa concernente "le vendite prestate come occasioni favorevoli per gli acquirenti e procedure sanzionatorie in materia di distributori di carburante". Annualmente, riguardo alle sanzioni in materia di distributori di carburante, la Camera di Commercio versa alla Provincia l'importo delle sanzioni al Titolo 3 - Entrate extratributarie, Tipologia - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti, Categoria - Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità degli illeciti, capitolo di entrata 151010-003. Dall'applicazione della disposizione potranno eventualmente derivare nuove entrate qualora si realizzino le infrazioni previste dalla nuova formulazione, non determinabili a priori nel numero e nell'importo.*

**Art. 38 - Modificazione della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)**

***Impatto organizzativo-procedurale***

*Comma 1: limitato impatto organizzativo-procedurale, cui si fa fronte con personale già in forza.*

*Comma 2: all'impatto organizzativo si fa fronte avvalendosi del personale già in forza. Non si prevedono impatti di natura procedurale.*

*Commi 3 e 4: si ritiene di far fronte al maggior numero di richieste derivante dall'ampliamento della platea di beneficiari con il personale già in forza.*

***Impatto finanziario***

*Comma 1: La norma non ha impatto sul bilancio provinciale. Peraltro la copertura finanziaria degli interventi previsti da questo comma, la cui quantificazione dipende dalle tipologie di interventi che verranno realizzati, è a carico e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei bilancio comunali.*

*Comma 2: In caso di attuazione di questa norma si potranno prevedere dei risparmi di spesa: la quantificazione degli stessi dipenderà dal numero di aziende aderenti e dai lavoratori coinvolti.*

*Commi 3 e 4: la norma prevede l'ampliamento dei soggetti incaricati di attivare progetti di formazione e inserimento di lavoratori svantaggiati e disabili e la spesa trova copertura nelle somme già stanziare in bilancio nella Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione*

professionale), Programma 3 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 – Spese correnti, capitolo 408001.

*comma 5: La norma prevede la possibilità di riconoscere anche a favore della categoria dei lavoratori occupati con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa eventuali incentivi in caso di assunzione a tempo indeterminato. Ciò al fine di favorire il passaggio da una situazione di precarietà e scarsamente tutelata ad una situazione di maggiore stabilità. Gli specifici interventi, ove previsti, verranno definiti nel Documento degli interventi di politica del lavoro e la relativa spesa troverà copertura nel bilancio dell'Agenzia del Lavoro.*

*Comma 6: La norma mira ad una puntuale definizione della struttura provinciale coinvolta con la Società Trentino School of Management soc.cons. a.r.l. - T.S.M - nella predisposizione del programma formativo e nella verifica della attività svolta sulla base dei rendiconti e delle relazioni periodiche in coerenza con le tariffe di mercato (art.12. della convenzione PAT -TSM approvata dalla Giunta provinciale con proprio atto n. 2232 di data 11 dicembre 2015). In passato le risorse (150.000 euro annui, oneri di produzione inclusi) per tale attività, che coinvolge annualmente circa 700/800 soggetti partecipanti tra pubblici e privati, sono state messe a disposizione tramite gli stanziamenti provinciali annuali a TSM mentre, con la modifica normativa, verranno messe a disposizione direttamente dall'Agenzia del Lavoro che provvederà conseguentemente anche all'attività di verifica e controllo. La norma punta quindi a razionalizzare ed efficientare le necessarie attività di programmazione, verifica e controllo.*

#### **Art. 39 - Modificazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)**

##### ***Impatto organizzativo-procedurale***

*Comma 1: l'inserimento dello Stato tra i soggetti cui stipulare protocolli di intesa per progetti di ricerca potrà comportare un iter di definizione delle reciproche competenze, da formalizzare con una deliberazione di Giunta provinciale che approvi uno schema di protocollo di intesa, con la definizione delle procedure di valutazione, gestione e rendicontazione nonché parallelamente di suddivisione delle risorse finanziarie.*

*Commi 2 ,3 e 4: le modifiche non comportano impatti organizzativi né procedurali di rilievo.*

*Commi 5, 6 e 8: la modifica normativa proposta non ha conseguenze dal punto di vista delle procedure afferenti alla gestione del vincolo provinciale.*

*La modifica comporta una riduzione dell'impatto organizzativo nella gestione del vincolo, riducendo il periodo nel quale l'impresa è tenuta a chiedere il preventivo nulla osta provinciale per il subentro di nuovi operatori economici negli immobili vincolati.*

*Comma 7: Si prevede una razionalizzazione nella gestione delle attività della Film Commission, nonché dei contributi alle imprese affidati a Trentino Sviluppo.*

##### ***Impatto finanziario***

*comma 1: In relazione alla precisazione dell'articolo 5, comma 2 bis della LP 6-99 si evidenzia che con l'integrazione proposta si prevede un partner in più che può cofinanziare progetti di ricerca, garantendo in tal modo una maggior compartecipazione alla spesa per progetti di ricerca.*

*Si configurano pertanto dei possibili risparmi di spesa, attualmente non quantificabili, rispetto all'ipotesi di finanziare il progetto di ricerca in toto da parte della Provincia. La spesa non è quantificabile in quanto dipende dalla definizione dei partner aderenti (Stato, altre Regioni),*

dalle spese del progetto di ricerca e dalla quota di compartecipazione da parte di ciascun partner, che è frutto di negoziazione.

comma 2 e 3 e 4 :La modifica prevede un nuovo riferimento temporale per la definizione di nuova impresa. La conseguenza è una riduzione delle spese ammesse a contributo; si prevede un risparmio di spesa attualmente non quantificabile in quanto ciò dipende dal numero di domande che saranno presentate.

Comma 5: la norma esplicita che le tipologie di interventi ammessi a finanziamento, per quanto concerne gli aiuti alle imprese per servizi di consulenza per l'innovazione di prodotto, anche attraverso il design, possono riguardare anche il design di servizio e trovano copertura nel bilancio dell'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche.

Comma 6 :La norma non ha impatto finanziario, in quanto prevede che la riduzione del vincolo sulle aree produttive decorsi 12 anni non avvenga in modo automatico, ma solo su autorizzazione della Provincia, una volta verificato il venir meno degli obblighi.

Comma 7 I periodo: La norma prevede che le operazioni afferenti i contributi (1.140.000 euro) e alcune tipologie di spese dirette (quantificate in 155.000,00 euro) effettuate nel settore cinematografico e degli audiovisivi – fondo “Film commission” - e il relativo finanziamento siano ricomprese nel fondo per gli interventi effettuati tramite la società Trentino sviluppo s.p.a. di cui all'articolo 33 della L.P. n. 6 del 1999. Ciò premesso non derivano maggiori spese rispetto a quelle già stanziare in bilancio nella Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, Titolo 1 - Spese correnti (capitolo 907900) e Titolo 2 – spesa in conto capitale (capitolo 908020). Le somme stanziare sui capitoli citati sono individuate sulla base delle spese sostenute negli anni precedenti per le medesime azioni.

Comma 7 II periodo: La previsione normativa dispone il passaggio delle funzioni propedeutiche alla concessione di aiuti a Trentino Sviluppo S.p.a. Tale attività verrà svolta da Trentino Sviluppo S.p.a. nei limiti dei fondi che la Provincia mette a disposizione per le singole tipologie di contributi. Le relative spese trovano copertura nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma (01 (industria , PMI e artigianato) e Programma 3 (Ricerca e innovazione) ai seguenti capitoli di spesa: 615605, 615690, 615625, 612900, 612800, 612860, 317700-004. 317700-011.

comma 8: la norma non comporta maggiori o nuove spese a carico del bilancio provinciale in quanto esplicita ulteriormente la possibilità di utilizzo delle quote del fondo di cui all'articolo 33 della legge sugli incentivi.

## **Art. 40 - Modificazione della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull'artigianato)**

### ***Impatto organizzativo-procedurale***

Comma 1: la modifica comporta la gestione dei dati relativi ai maestri artigiani e la loro diffusione in capo alla Provincia, avvalendosi del personale già in forza.

Comma 2: la previsione consente di razionalizzare e semplificare la procedura per il conseguimento del titolo di maestro artigiano, velocizzandone i tempi ed assicurando un interlocutore unico agli utenti.

### ***Impatto finanziario***

comma 1: La norma non ha impatto finanziario.

Comma 2: Considerata la rilevanza della materia si propone la norma al fine di esplicitare la delega completa svolta dall'Ente strumentale della Camera di Commercio, Accademia d'Impresa per quanto riguarda l'attività istruttoria e formativa del maestro artigiano. Per quanto riguarda il budget assegnato nell'Accordo di Programma, pari nel 2016 ad euro

125.000,00, esso non subirà alcuna modifica nei prossimi anni a seguito del rafforzamento normativo. L'importo di 125.000,00 ricomprende lo svolgimento di due corsi pari a 50.000 euro ciascuno, nonché 8.000,00 euro per due progettazioni di profili di maestro artigiano e 9.000,00 euro per una progettazione un po' più complessa. La spesa trova copertura nella Missione 14 – Sviluppo economico e competitività, Programma 04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità, Titolo 2 – spesa in conto capitale, capitolo 615685-004.

#### **Art. 41 - Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale sull'agricoltura)**

##### ***Impatto organizzativo-procedurale***

*Comma 1: nessuno.*

*Commi 2 e 3: per l'attività di consulenza i soggetti prestatori dovranno accreditarsi per il servizio che intendono offrire, secondo criteri che dovranno essere approvati dalla Giunta. L'impresa zootecnica richiedente dovrà presentare domanda di voucher che le permetterà di ottenere il servizio gratuito. L'aiuto sarà versato al prestatore sulla base dei servizi offerti e secondo le tariffe concordate, nel limite dell'importo del voucher. Per l'attività di organizzazione di manifestazioni zootecniche o la partecipazione alle medesime non vi è alcun impatto procedurale.*

##### ***Impatto finanziario***

*Comma 1: La norma estende anche ad altri possibili potenziali soggetti beneficiari - Consorzi di bonifica - la possibilità di accedere ai contributi per gli interventi per il riordinamento agrario. Il finanziamento di tali interventi trova copertura nei limiti delle risorse stanziare nella Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 2 – spesa in conto capitale - capitolo 503302. Peraltro si ipotizza una spesa complessiva, per l'attuazione dell'attività prevista dall'articolo così riscritto, di massimo 200.000,00 euro per la realizzazione di circa 4 interventi di riordinamento agrario per 50.000,00 euro ciascuno.*

*Commi 2 e 3: La disposizione mira a riscrivere e a riorganizzare le attività già esercitate dalla Provincia in materia di zootecnia e pertanto non comporta ulteriori e maggiori spese a carico del bilancio provinciale rispetto a quelle già stanziare in bilancio nella Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 - Spese correnti (capitolo 506100) e Titolo 2 – spesa in conto capitale (capitolo 507050). Per la quantificazione della spesa sono state prese a riferimento le somme già finanziate per le medesime iniziative negli anni precedenti. In particolare si rileva che per le manifestazioni zootecniche sono state mediamente utilizzate nel triennio precedente circa 280.000,00 euro, stanziare sul capitolo 506100 del bilancio; per la consulenza l'importo utilizzato mediamente nel triennio precedente è stato di circa 280.000,00 euro, anch'esso disponibile sul capitolo 506100. Si ritiene che anche per il periodo di bilancio considerato la somma da utilizzare possa essere quantificata nei medesimi termini.*

#### **Art. 42 - Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 4 aprile 2011 n. 6 (Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica)**

##### ***Impatto organizzativo-procedurale***

*L'attuazione della disposizione comporta la stipula di una convenzione e la programmazione degli interventi.*

##### ***Impatto finanziario***

*Per l'attivazione delle agevolazioni in esame, tenuto conto delle molteplici attività necessarie per la valorizzazione e il coordinamento del settore termale quali ricerca, marketing,*

*internazionalizzazione, formazione e sistemi informativi e di controllo, così come indicato dalle Linee guida del settore termale, si prevede che la spesa a carico della Provincia in tal senso sarà di circa 40.000,00 annuo. Tale importo trova riscontro nella Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), capitolo 615430.*

**Art. 43 - Modificazione dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)**

*Impatto organizzativo-procedurale*

*Impatto finanziario*

*nessuno.*

**Art. 44 – Ridefinizione organizzativa dei soggetti pubblici preposti alla salvaguardia e valorizzazione della montagna**

*Impatto finanziario*

*nessuno.*

**Art. 45 - Scioglimento della Fondazione Accademia della montagna del Trentino**

*Impatto organizzativo-procedurale*

*Con la norma si prevede la possibilità di sopprimere un ente strumentale della Provincia trasferendo a TSM le relative funzioni e le unità di personale.*

*Impatto finanziario*

*Per l'attività svolta dalla Fondazione accademia della montagna nell'anno 2016 sono stati stanziati euro 220.000,00 sul capitolo 906150. La norma dispone che l'attività svolta in materia di valorizzazione della montagna avvenga mediante la società Trentino school of management - TSM. Le nuove competenze in capo a TSM, tenuto conto delle spese sostenute per la medesima attività negli anni precedenti e della struttura organizzativa già esistente di TSM, vengono, finanziariamente, determinate in euro 209.000,00. Importo che trova copertura nelle somme stanziare nella Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (Risorse umane), Titolo 2 (Spese in conto capitale), capitolo 157510-002.*

**Art. 46 - Modificazione dell'articolo 25 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale sul governo del territorio 2015)**

*Impatto organizzativo-procedurale*

*Con la norma che riconduce all'accordo la ridefinizione urbanistica del patrimonio immobiliare pubblico si prevede un aumento delle varianti al PRG con procedura non sostanziale, di cui l'accordo è parte integrante e sostanziale.*

*Impatto finanziario*

*comma 1: nessuno*

*Comma 2: Dall'applicazione di tale nuova disposizione potranno eventualmente derivare nuove entrate qualora si realizzino le attività afferenti la casistica in esame per la valorizzazione o alienazione dei beni e quindi strettamente correlate nell'importo alle modalità attuative della medesima norma.*

*Commi 3-6: nessuno*

**Art. 47 - Modificazioni dell'art. 102 quater del d.P.G.P n. 1-41/Legisl. del 1987 (Testo unico provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)**

***Impatto organizzativo-procedurale***

*Nessuno.*

***Impatto finanziario***

*comma 1: Gli eventuali riflessi finanziari della norma riguardano le entrate dei bilanci degli enti locali, non quantificabili a priori in quanto dipendono dal numero e dall'importo di sanzioni che saranno irrogate dai Comuni e dal numero di trasgressori del divieto.*

*Comma 2: L'istituzione di questa nuova attività di vigilanza e controllo viene presumibilmente quantificata in 13.000,00 euro annui che trovano riscontro nella Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), Titolo 1 (Spese correnti), capitolo 803015. Si ipotizza la realizzazione di un corso formativo per la somma di 5.000,00 euro e la corresponsione di un compenso per attività di controllo per 8.000,00 euro.*

**Art. 48 - Integrazione dell'articolo 14 bis della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)**

***Impatto organizzativo-procedurale***

*A seguito dell'approvazione della norma dovranno essere adeguati i criteri attuativi con deliberazione della Giunta provinciale. L'iter della deliberazione prevede la sola verifica preliminare dei servizi di staff.*

*La gestione dei procedimenti per l'assegnazione dei contributi resta in capo ad Apiae, che presumibilmente dovrà gestire una ventina di procedimenti aggiuntivi.*

***Impatto finanziario***

***La norma, dettata al fine di promuovere maggiormente gli interventi di riqualificazione energetica, non comporta nuovi o maggiori oneri considerato che introduce una nuova modalità per i condòmini beneficiari del contributo di optare per la cessione dello spettante credito d'imposta ai fornitori che hanno effettuato gli interventi di riqualificazione. Peraltro gli interventi di riqualificazione sono finanziati nei limiti delle risorse già stanziati in bilancio dall'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche per tale scopo.***